



**COMUNE DI NOGARA**  
Provincia di VERONA

Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513311 - Fax 044288333  
e-mail: [info@comune.nogara.vr.it](mailto:info@comune.nogara.vr.it)  
pec: [comune.nogara.vr@hallopec.it](mailto:comune.nogara.vr@hallopec.it)



## ORDINANZA Nr. 17 del 30-04-2020

**Oggetto: PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MERCATALE, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI DEL 13 APRILE 2020, DA APPLICARE AL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI E AL MERCATO CONTADINO DEL MARTEDI**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020** è stato deliberato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il **Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6**, ha adottato *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;
- con successivi **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020** sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- la **Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020** ha fornito *"Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi"*;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con **ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020**;
- il **Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19** *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"* ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- con **ordinanza del 3 aprile 2020, n. 37**, *"Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"*, emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha provveduto ad introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;
- la successiva **ordinanza del 13 aprile 2020, n. 40**, avente ad oggetto: *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni"*, al punto 1 lettera b), ha così disposto: *"è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:*
  - i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
  - ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*

iii. sorveglianza pubblica o privata che, verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

iv. per i venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.04.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva”;

inoltre la medesima ordinanza, al punto 1 lettera k), ha stabilito quanto segue: “in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno di prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti – in mancanza di disponibilità da parte del compratore – dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnamento ; ...”; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.04.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;

- l'**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020** recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni” è intervenuta sui prodotti ammessi alla vendita nei mercati ed in particolare il punto 7 del dispositivo ha previsto che: “nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi”;

- **il D.P.C.M. 26 APRILE 2020** detta ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, vigenti dal 4 al 17 maggio 2020;

**Atteso che** le misure di cui al richiamato provvedimento regionale hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata dello stesso per effetto di quanto disposto dal D. L n. 19/2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

**Considerato che:**

- settimanalmente nella giornata di martedì, al mattino, presso il Comune di Nogara si tiene in Piazza Umberto Primo il mercato contadino, il quale, essendo limitato ai soli banchi di generi alimentari, vede l'utilizzo di soli sei posteggi;

- settimanalmente nella giornata di giovedì, sempre al mattino, si tiene il mercato settimanale con utilizzo di quattro posteggi riservati ai produttori agricoli (settore alimentare) e sette posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di tipo A) settore alimentare, due posteggi di vendita di prodotti florovivaistici e due di abbigliamento per bambini;

**Ritenuto che**, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica siano necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza da realizzarsi attraverso l'adozione di un piano volto a consentire, nell'ambito del divieto regionale, lo svolgimento dell'attività nell'area adibita al mercato riferita ai soli generi alimentari;

**Ritenuto:**

- che per consentire una adeguata perimetrazione e vigilanza, è opportuno ricollocare rispettivamente il mercato contadino in Via Ferrarini davanti a Palazzo Maggi, e ridurre l'area mercatale del giovedì alla zona ricompresa tra l'intersezione di Via P. Sterzi con Via Papa Giovanni XXIII, sino all'incrocio con Via Ferrarini, Via Ferrarini incrocio P.le Chiesa, Piazzale Chiesa incrocio Via Papa Giovanni XXIII;
- di delimitare l'area mercatale del giovedì con transenne in prossimità delle intersezioni stradali, nastri bicolori o idonei strumenti di segnalazione;
- di indicare l'orario consueto del mercato dalle ore 7.00 alle ore 13.00, sulla base delle esigenze del transito veicolare e pedonale delle aree oggetto di concessione del suolo pubblico, che prevede l'orario di inizio e quello di termine dell'utilizzazione del posteggio;
- di istituire un servizio di vigilanza di almeno due operatori (uno per l'ingresso e uno per l'uscita) in entrambi i mercati;
- che l'accesso alle aree mercatali sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti;
- di garantire il distanziamento previsto tra i clienti dei venditori ambulanti;

**Visto** l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituto SSN domanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50/c. 5 del D. L.vo 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali), che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

**Visto** il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

**Visto** lo Statuto comunale;

## **ORDINA**

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) l'approvazione del piano commerciale contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale, ai sensi dell'ordinanza R.V. 13 aprile 2020, n. 40 e s.s.;
- 3) **a partire dal 5 maggio 2020**, la collocazione dei sei banchi (appartenenti al settore alimentare) del Mercato Contadino, che si tiene il martedì mattina, avverrà nella medesima giornata in Via Ferrarini davanti a Palazzo Maggi, con un varco di accesso e uno di uscita in modo da evitare l'assembramento di persone;
- 4) **a partire dal 7 maggio 2020**, la riduzione dell'area mercatale del giovedì mattina, ai soli posteggi del settore alimentare, a quelli riservati ai produttori agricoli e ai titolari di autorizzazione di tipo A), vendita di prodotti florovivaistici e abbigliamento per bambini, con due accessi in entrata ed uno in uscita, in modo da evitare l'assembramento di persone;

- 5) lo svolgimento dei mercati dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- l'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compreso **tra le ore 8.00 e le ore 13.00**;
  - all'area di mercato sono ammessi solo ed esclusivamente i titolari di posteggio in concessione, produttori agricoli e non gli spuntisti;
  - i posteggi sono assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato secondo le direttive della Polizia locale presente *in loco* e restano fino a nuovo provvedimento;
  - tra i banchi dovranno essere adottate misure rimovibili per evitare l'accesso del pubblico da ingressi diversi da quelli autorizzati;
  - dovranno essere rispettate le norme di distanziamento sociale che prevedono la distanza minima di un metro tra le persone;
  - all'area mercatale potrà accedere un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un solo minore di anni 14;
  - chiunque acceda all'area di mercato dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa: mascherine o altro sistema di protezione per naso o bocca nonché di guanti monouso o disinfettante per le mani;
  - sono vietati gli assembramenti;
  - l'avvicinamento ai banchi di vendita degli avventori dovrà essere regolamentato dai commercianti che garantiranno il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone che fanno gli acquisti di almeno due metri, prevedendo il servizio al massimo di due persone per volta, favorendo i clienti che hanno preventivamente prenotato la spesa;
  - i titolari dei posteggi sono responsabili di eventuali assembramenti che dovessero verificarsi in prossimità dei banchi di vendita;
  - qualunque situazione in contrasto con le disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;

#### **DISPONE**

- l'immediata efficacia ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comandante della Polizia Locale e ai Volontari del servizio di vigilanza, per una puntuale applicazione;
- la trasmissione alla Prefettura di Verona e alla Stazione Carabinieri di Nogara;
- la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

#### **AVVERTE**

- che le presenti disposizioni restano in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento e comunque non oltre la revoca delle limitazioni legislative dovute all'emergenza Coronavirus;
- che le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni o in alternativa ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO

*Flavio Massimo PASINI*

*Flavio Massimo Pasini*